

N. 3145-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

e col Ministro della difesa

(V. Stampato Camera n. 2618)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge autorizza la ratifica di una Convenzione che è finalizzata a garantire la protezione del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, il quale troppo spesso negli ultimi anni è stato vittima di attacchi deliberati, nel corso di operazioni ONU condotte nell'interesse collettivo della comunità internazionale e in conformità con gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite. Bisogna inoltre tenere presente che le misure di protezione attualmente in vigore sono insufficienti e che la sicurezza delle operazioni dell'ONU è ovviamente maggiore se le operazioni vengono condotte con il consenso dello Stato ospite, ossia lo Stato sul cui territorio viene condotta un'operazione delle Nazioni Unite.

Va innanzi tutto premesso che tale Convenzione non si applica alle operazioni dell'ONU autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ma solo quando lo scopo è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali ovvero quando esiste un rischio eccezionale per la sicurezza del personale che partecipa all'operazione.

Il testo della Convenzione contiene norme che pongono obblighi agli Stati ed altre concernenti la responsabilità penale individuale di coloro che si rendano colpevoli di attacchi contro il personale delle Nazioni Unite.

Gli Stati parte sono tenuti in primo luogo ad adottare appositi provvedimenti per assicurare la protezione del personale delle Nazioni Unite, cooperando con l'ONU e gli altri Stati parte. La Convenzione prevede un obbligo di immediata restituzione alle Nazioni Unite o alle altre autorità interessate del personale, nel caso in cui venga catturato o detenuto nell'ambito dell'esercizio

delle sue funzioni. Il personale dell'ONU d'altra parte deve non solo rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante ma anche astenersi da ogni azione incompatibile con l'imparzialità che deve caratterizzare l'espletamento dei suoi doveri.

Nel caso di attacchi contro il personale dell'ONU, lo Stato nel quale si trovi il presunto colpevole ha l'obbligo di estradarlo a favore degli Stati che abbiano un collegamento con il reato interessato ovvero di sottoporre il caso alla autorità giudiziaria nazionale perchè venga esercitata l'azione penale.

Le disposizioni della Convenzione non incidono sull'applicabilità del diritto internazionale umanitario, sui diritti ed i doveri degli Stati per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio, sul dovere del personale ONU di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite e sul diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidità, incidente o malattia delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della pace. Le controversie fra due o più Stati circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non siano state composte tramite negoziato, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Tale Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La Commissione raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

MAGGIORE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

